



# Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

**Modifica del 2 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Art. 85 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 142.201

